
Lettera circolare n. 22 del 29/10/2024

Delucidazioni circa la figura del PREPOSTO

Interpello n. 4/2024 della Commissione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Gent.me aziende,

per dar risposta a domande ricorrenti che spesso vengo poste soprattutto da piccole realtà aziendali, è stato emesso dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 81/2008 l'Interpello n. 4/2024.

Questo interpello è relativo alla necessità o meno di designazione del preposto nelle attività di appalto, **soprattutto in situazioni in cui lavorano pochi dipendenti o un singolo lavoratore.**



Interpello n. 4/2024- QUESITI PRESENTATI

I quesiti a cui l'Interpello risponde riguardano tre principali situazioni:

1. **Obbligatorietà del preposto in attività di appalto:** si domanda se sia sempre obbligatoria la figura del preposto anche quando l'attività viene svolta da due lavoratori in autonomia, che non esercitano funzioni di vigilanza e coordinamento uno sull'altro.
2. **Individuazione del preposto tra il personale presente:** si richiede se il preposto debba necessariamente essere uno dei lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o se possa essere designato un responsabile della commessa (es. responsabile tecnico), che non si reca sul posto.
3. **Attività in appalto svolta da un solo lavoratore:** si chiede se, in caso di un unico lavoratore impiegato in un'attività, sia obbligatorio individuare un preposto.



Interpello n. 4/2024- CONCLUSIONI

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in linea con le disposizioni normative, conclude che:

- **L'individuazione di un preposto è sempre obbligatoria** nelle attività di appalto o subappalto, anche se il gruppo di lavoratori **è ridotto** o composto da un solo lavoratore.
- **Il preposto deve essere in grado di esercitare effettivamente le sue funzioni e i suoi obblighi**; non è pertanto adeguato designare come preposto un project manager o un responsabile della commessa che non è fisicamente presente sul luogo di lavoro in quanto non ha la possibilità di esercitare una sorveglianza diretta.
- Nei casi in cui ci sia **un solo lavoratore**, le funzioni di preposto devono essere assunte dal datore di lavoro, garantendo in tal modo la supervisione e il rispetto delle norme di sicurezza.

Infine, la Commissione ha anche sottolineato che la normativa prevede in alcuni casi, come per l'utilizzo di **ponteggi**, che le attività siano svolte esclusivamente sotto la diretta supervisione del preposto, a ulteriore conferma dell'importanza del ruolo.

Aggiornamento formazione preposto



Vi ricordiamo (come da circolare Edilformas n.7 del 7 Marzo 2024) che il D.L. n. 146/2021 convertito in L. n. 215/2021, ha introdotto importanti modifiche all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi.

Il nuovo comma 7-ter stabilisce che "per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con **modalità in presenza** e devono essere ripetute con **cadenza almeno biennale** e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi".

Cogliamo l'occasione per indicarvi i prossimi corsi in programma nel caso ravvediate la necessità di formare nuovi addetti PREPOSTI o AGGIORNARLI, ribadendo la necessità di avere un congruo numero di lavoratori formati così da essere pronti a imprevisi.

CORSO PREPOSTO (8 ore)	SEDE
MARTEDI' 5 NOVEMBRE 2024	L'AQUILA
LUNEDI' 11 NOVEMBRE 2024	TERAMO
MERCOLEDI' 20 NOVEMBRE 2024	PESCARA

CORSO AGGIORNAMENTO PREPOSTO (6 ore)	SEDE
LUNEDI' 4 NOVEMBRE 2024	PESCARA
VENERDI' 6 DICEMBRE 2024	TERAMO
LUNEDI' 9 DICEMBRE 2024	PESCARA
LUNEDI' 16 DICEMBRE 2024	L'AQUILA

Edilformas **mette a disposizione i propri tecnici** per eventuali dubbi o per dare utili indicazioni sullo specifico argomento e **la segreteria** per verificare le scadenze.

Distinti saluti,


Il Presidente

PAOLO DI GIAMPAOLO



Il Vicepresidente

GIOVANNI PANZA



Il Direttore

MASSIMO PASSALACQUA



	Scheda di iscrizione corso EDILFORMAS ABRUZZO Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA Cod. Fisc. 91097080682 Tel. & Fax. 085.4312223 - e-mail: efoe@edilformas.it	Codice SIC Rev. 3 

N° iscrizione EDILCASSA

Ragione sociale

Cellulare

Legale rappresentante

Referente per la formazione

Attività prevalente (selezionare una sola opzione)

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="radio"/> Costruzioni | <input type="radio"/> Ponteggi | <input type="radio"/> Stradale / movimento terra |
| <input type="radio"/> Intonacature / stuccature | <input type="radio"/> Cementisti/calcestruzzo/cave | <input type="radio"/> Pavimentisti / piastrellisti |
| <input type="radio"/> Impermeabilizzazioni / isolamenti | <input type="radio"/> Montatori di prefabbricati | <input type="radio"/> Pittori / decoratori |
| <input type="radio"/> Altro (specificare): | | |

Dove preferiresti frequentare i corsi	Chieti	L'Aquila	Pescara	Teramo
--	--------	----------	---------	--------

Elenco dei partecipanti

Cognome Nato a: Pro. Il: C.F. Corsi scelti: ALTRO:

Data: _____ **Timbro e firma del richiedente** _____

In qualità di "interessato" acconsento, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 20013 n°196 e dell'art.6 comma 1 lettera a) del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dati, a patto che le informazioni fornite vengano trattate unicamente per le finalità di gestione dei corsi ed amministrative.

L'informativa completa è visionabile nella home page del nostro sito www.edilformas.it

Data: _____ **Firma del richiedente** _____

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA, la preghiamo di inviare il presente modulo compilato al seguente FAX / E-MAIL: 085/4312223 - efoe@edilformas.it

Spazio riservato a Edilformas. Richiesta vista e caricata su LIS in data _____ - firma _____



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Interpello n. 4/2024

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. *“Quesito in merito alla corretta interpretazione della modifica all'art. 26 del D. Lgs. 81/08 introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146”*. Seduta della Commissione del 19 settembre 2024.

La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:

- *se in un'attività in appalto sia obbligatorio che ci sia sempre un preposto. A titolo esemplificativo, se sia obbligatoria la figura del preposto anche quando l'attività è svolta da due lavoratori, che non esercitano una funzione di vigilanza e coordinamento l'uno nei confronti dell'altro, in quanto ognuno si occupa autonomamente della propria parte di competenza;*
- *se in un'attività in appalto, il preposto debba essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o possa essere il responsabile della commessa (ad es. il project manager), che non si reca presso il cliente;*
- *se in un'attività in appalto svolta da un unico lavoratore, debba essere individuato un preposto.*

Al riguardo, premesso che:

- l'articolo 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato *“Definizioni”*, al comma 1, lett. e), definisce il *“preposto”* come: *“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”*;

- l'articolo 18, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rubricato *“Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”*, al comma 1, lett. *b-bis*), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: *“individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire*



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”;

- il successivo articolo 19, rubricato “*Obblighi del preposto*”, al comma 1, lett. a), prevede che, in riferimento alle attività indicate all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “*sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti*”;

- il medesimo articolo, al comma 1, lett. f) prevede che (...) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, debbano “*segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta*”;

- lo stesso articolo 19, al comma 1, lett. f-bis) dispone che, (...) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “*in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate*”;

- l'articolo 26, decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rubricato “*Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*”, al comma 8-bis, prevede che “*Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto*”;

- l'articolo 55, decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rubricato “*Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente*” prevede, al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione, tra l'altro, dell'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) e dell'articolo 26, comma 8-bis;

- l'interpello n. 5 del 1° dicembre 2023 di questa Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha trattato in parte la problematica in questione;

la Commissione ritiene che, con riferimento al primo e al terzo quesito, debba ribadirsi quanto già rappresentato con il citato interpello n. 5 del 1° dicembre 2023, in particolare, “*dal combinato disposto della citata normativa, sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di*



**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l'obbligo di una sua individuazione.

Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio - a seguito dell'analisi e della valutazione dell'assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell'attività lavorativa - laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico - funzionali.

Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un'impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro”.

Pertanto, in considerazione della peculiarità e dell'importanza del ruolo del preposto attribuita dalla normativa vigente, è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione e l'individuazione del preposto dev'essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività.

La Commissione evidenzia, infine, che proprio in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi.

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci



Firmato digitalmente da
PALATUCCI MARIA TERESA
C=IT
O=MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.